

Presenza in pubblico dell'igienista dentale libera professionista

In Svizzera, un'igienista dentale libera professionista può, in linea di principio, pubblicizzare i propri servizi. La base giuridica per questa presenza pubblica è la Legge federale contro la concorrenza sleale (di seguito: LCSI). Tale legge presuppone che le singole manifestazioni pubbliche non possano indurre in errore circa l'idoneità all'esercizio della professione e la formazione. La presenza pubblica deve essere improntata al principio di chiarezza. È quindi vietato qualsiasi tipo di pubblicità «urlata».

Il concetto di «inganno» è descritto nella legge come segue: *«È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica commerciale ingannevole o che violi in altro modo il principio di buona fede, che influenzi il rapporto tra concorrenti o tra fornitori e acquirenti».*

Si possono citare alcuni esempi:

- La pubblicità che fa leva sulle emozioni (ad es. quella che sfrutta la paura o la compassione) non è consentita: *«Fumate in modo più sano: Marocaine Filter, la sigaretta che non provoca tosse».* Questo slogan sfrutta la paura del consumatore di un peggioramento delle proprie condizioni di salute qualora non acquistasse il prodotto citato.
- Non sono ammesse nemmeno affermazioni che possano mettere il paziente in una situazione di difficoltà: *«Essere o non essere. Questo è il dilemma per due milioni di automobilisti quest'anno. Alcuni scelgono Volvo. Scelgono l'essere».*

La concorrenza sleale è descritta in modo più dettagliato nell'art. 3 della LCSI. Agisce in modo sleale, in particolare, chi

- fornisce **informazioni inesatte o fuorvianti** su se stesso, sulla propria azienda, sulla propria ragione sociale, sui propri prodotti, opere o servizi, sui relativi prezzi, sulla quantità disponibile, sulla natura dell'evento di vendita o sui propri rapporti commerciali, oppure favorisce in modo analogo terzi nella concorrenza, oppure chi
- utilizza **titoli o denominazioni professionali** inesatti, tali da suscitare l'impressione di particolari riconoscimenti o capacità.

Se una persona viola tali disposizioni della LCS, deve aspettarsi conseguenze penali.

La legislazione in materia di sanità, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie, è di competenza dei Cantoni. È quindi possibile che in singoli Cantoni vengano restrizioni pubblicitarie per le professioni sanitarie.
Le consigliamo di chiarire preventivamente la situazione giuridica precisa nel Suo cantone presso l'ufficio cantonale competente (di norma il Dipartimento della sanità).

È possibile scaricare la Legge federale sulla concorrenza sleale (LCS) al seguente link: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/c241.html>

Sursee, 22 ottobre 2009

G:\VMS\SWISS DENTAL HYGIENISTS\2009\2 Comunicazione\7 Internet\11 Attività autonoma\Presenza in pubblico.doc